



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

QUINTA RIUNIONE – 19 LUGLIO 2010 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 28

D. Si tratta di calcolare la dimensione dell'impresa A il cui controllo è detenuto solo da una persona fisica (PF 1). La stessa persona fisica detiene insieme a due fratelli (PF 2 e PF 3) il controllo di altre due imprese (B e C). Le tre imprese esercitano la loro attività sullo stesso mercato (operano nella stessa divisione della Classificazione ISTAT delle attività economiche). Si chiede se si applica quanto previsto dal punto 4 dell'Appendice al decreto del Ministro delle attività produttive 18.04.2005 e pertanto le tre imprese sono collegate, ovvero no e quindi l'impresa A è autonoma (**CONFAPI – 5[^] RIUNIONE – 19/07/2010) (IMPRESE COLLEGATE TRAMITE PERSONA FISICA)**)

R. *La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, prevede che si possa determinare una relazione di "collegamento" tra imprese anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto a patto che dette imprese esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato o su mercati contigui. Il decreto ministeriale 18/4/2005 ha al riguardo precisato (punto 4 dell'Appendice) che affinché si possa determinare il collegamento tra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti due condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Nella fattispecie illustrata nel quesito entrambe le condizioni sono soddisfatte e pertanto, come già più volte affermato in altri quesiti, tutte le imprese sono, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, da considerarsi collegate.*

N. 29

D. L'impresa A, di cui si vuole calcolare la dimensione, è partecipata per il 90% da un'associazione industriale (associazione non riconosciuta ex articolo 36 C.C.). A sua volta l'impresa A partecipa per il 51% in un'altra impresa (B) e detiene il 100% del capitale sociale di un'altra impresa (C). L'associazione industriale detiene anche il 98% di un'altra impresa (D) - che a sua volta detiene il 10% dell'impresa A - e il 29% del capitale dell'impresa B. Ai fini del calcolo della dimensione aziendale dell'impresa A deve essere considerata anche l'impresa D? (**CONFINDUSTRIA – 5^A RIUNIONE - 19/07/2010**) (**IMPRESE COLLEGATE**)

R. *Nel presupposto che l'associazione industriale possa essere assimilata alla fattispecie prevista dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa al gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, qualora l'attività svolta dall'impresa D e quella dell'impresa A siano ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, le due imprese, come previsto anche dal decreto ministeriale 18/4/2005, risulterebbero "collegate". Pertanto, anche l'impresa D farebbe parte del gruppo; quindi, ai fini del calcolo della dimensione dell'impresa A, ai dati di quest'ultima dovranno essere sommati integralmente i dati delle imprese B, C e D.*

N. 30

D. Il quesito riguarda l'applicazione dell'art. 3 comma 3 lettera d) del D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive (e Raccomandazione C.E. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) inerente la determinazione della dimensione di impresa. Tale norma stabilisce, tra l'altro, che la soglia di partecipazione del 25% (del capitale o dei diritti di voto) può essere superata se gli enti pubblici locali hanno un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Il caso in esame riguarda una S.P.A. a partecipazione pubblica maggioritaria (53,51%).

Una quota di partecipazione, pari al 32% circa, è posseduta da enti locali ai quali è stato chiesto di comprovare il possesso del requisito previsto dall'art. 3 comma 3 lettera d).

Nello specifico si chiede, ai fini della verifica del limite di bilancio inferiore a 10 mln di euro:

1) se debba essere considerato il valore contabile espresso in termini di competenza oppure il totale generale (compresi i residui);

2) se debbano essere considerati i valori di tutti i sei titoli delle entrate e dei quattro titoli della spesa.

Si chiede infine se possa essere accoglibile - ai fini del citato requisito di bilancio - l'attestazione dell'ente locale inerente la quota consolidata (bilancio di competenza) riferita solamente ai primi tre titoli delle entrate e al titolo 1 e 3 della spesa, non considerando quindi le entrate straordinarie e gli investimenti. (**REGIONE LOMBARDIA – 5^A RIUNIONE - 19/07/2010**) (**BILANCIO ENTI LOCALI**)

R. *Ai fini della determinazione del valore del bilancio annuale degli enti pubblici locali deve essere preso in considerazione l'importo del totale generale delle spese dell'ultimo conto consuntivo di cassa approvato dall'organo a ciò deputato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni.*

N. 31

D. L'impresa A, di cui si vuole calcolare la dimensione, è partecipata per il 100% dall'impresa B che detiene anche il 100% dell'impresa C, il 50% dell'impresa D ed il 33% dell'impresa E. L'impresa B è detenuta per il 92% dalla persona fisica PF1, per il 4% dalla persona fisica PF2, per il 2% dalla persona fisica PF3 e per il 2% dalla persona fisica PF4. Le PF1, PF2, PF3 e PF4 detengono rispettivamente il 40%, il 20% il 20% ed il 20% di un'altra impresa (F). Inoltre, l'impresa D è sottoposta al controllo di un'altra impresa (G), a prescindere dalla quota di

partecipazione. Quali imprese devono essere considerate ai fini del calcolo della dimensione aziendale dell'impresa A? (**CONFCOMMERCIO – 5^A RIUNIONE - 19/07/2010**) (**IMPRESE COLLEGATE**)

R. Ai fini del calcolo della dimensione aziendale dell'impresa A, alla luce delle informazioni illustrate nel quesito, ai dati dell'impresa A devono essere aggiunti il 100% dei dati dell'impresa C, il 100% dell'impresa B, il 33% dell'impresa E ed il 50% (o il 100% se si verificano le condizioni previste per il "collegamento") dell'impresa D (a cui debbono essere aggiunti i dati dell'impresa G e di eventuali altre collegate a detta impresa). Inoltre è necessario verificare che in relazione alle imprese B e F non ricorrano le fattispecie previste dal decreto ministeriale 18 aprile 1005 di collegamento tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (si veda al riguardo il punto 4 dell'Appendice al citato decreto); in caso positivo dovranno essere aggiunti interamente anche i dati dell'impresa F.

N. 32

D. Quali sono i collegamenti tra Raccomandazione 2003/361/CE e Decreto D. M. del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, e più in particolare è corretto ritenere che il Decreto interpreta in modo restrittivo la normativa comunitaria (cioè che esclude i due anni di transizione ammessi invece dalla Raccomandazione), oppure Decreto e Raccomandazione sono coerenti sia sui parametri di riferimento dei calcoli dimensionali che sui due anni di transizione? Nel caso in cui ci fossero dei punti di divergenza sulla questione specifica, prevarrebbe la normativa nazionale o quella comunitaria? Infine, quando si parla di chiusura dei conti è corretto ritenere che i dati di riferimento siano sempre quelli relativi all'ultimo bilancio approvato? (**ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI NOVARA – 5^A RIUNIONE - 19/07/2010**) (**PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI**)

R. Premesso che la Raccomandazione, nella tipologia degli atti previsti dai Trattati istitutivi dell'Unione europea, non ha alcun valore cogente intrinseco, laddove altro atto legislativo giuridicamente vincolante vi faccia riferimento (poco importa se a livello europeo, nazionale o regionale), prevedendo trattamenti diversificati in funzione della dimensione aziendale, la definizione di micro, piccola e media impresa data dalla Raccomandazione 2003/361/CE (nel seguito "la Raccomandazione") acquisisce, indirettamente, a sua volta valore cogente. Questo vale, in particolare, nella materia degli aiuti di Stato (ma non solo), dove da ultimo il Regolamento (EC) 800/2008 del 6 agosto 2008 (cd GBER – GUCE L 379 del 28.12.2006) l'ha recepita nella sua interezza.

Anche se il quesito non lo specifica, è verosimile che esso si riferisca precisamente ad un caso di applicazione di un regime agevolativo, in quanto tale tenuto al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A questo riguardo, dubitare che il D.M. 18 aprile 2005 (nel seguito "il Decreto") possa interpretare "in modo restrittivo" la normativa comunitaria equivale a dubitare della sua legittimità, non potendo, nella gerarchia delle fonti, un Decreto derogare ad una fonte primaria ove ciò non sia espressamente previsto.

La soluzione di questo apparente paradosso sta nell'interpretazione di entrambi gli atti alla luce dei normali principi di equità e proporzionalità, che devono guidare l'attività legislativa.

L'articolo 4, comma 2 dell'allegato alla Raccomandazione ("Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi." - ripreso in forma semplificata all'articolo 2, comma 6 del decreto) nasce come norma di tutela nei confronti di PMI che, in ragione di eventi eccezionali, abbiano visto occasionalmente crescere i propri parametri fondamentali al punto di superare le soglie stabilite dalla Raccomandazione.

*L'espressione "nell'uno e nell'altro senso" non può essere interpretata in senso "restrittivo" e deve applicarsi, mutatis mutandis, nel caso, non infrequente nella realtà, in cui la norma si applichi solo alle imprese di dimensioni **superiori** a tali soglie.*

*Pertanto, nell'esperienza pratica se un'impresa (A), all'atto di presentare una domanda di agevolazione presenta, con riferimento all'anno cui si riferisce l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato (anno t) le caratteristiche proprie di una PMI, nessuno è tenuto a chiederle da quanti anni ne era in possesso. Qualora invece; nel caso eccezionale in cui un'impresa (B), all'atto di presentare una domanda di agevolazione, **non** presenti le caratteristiche proprie di una PMI, dovrà dimostrare che le possedeva con riferimento all'anno precedente a quello cui si riferisce l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato (anno t-1). Tanto basta a dimostrare il rispetto del criterio dei due anni di transizione. Questa interpretazione è perfettamente compatibile sia con il testo comunitario, sia con il testo del decreto.*

Lo stesso vale, a contrario, ove la norma agevolativa si applichi solo alle grandi imprese.

*Una interpretazione alternativa, oltre a rendere il decreto difforme dalla norma europea e dunque illegittimo e inapplicabile, condurrebbe a conclusioni aberranti: da un lato occorrerà chiedere a **tutte** le imprese di tipo A, all'atto di presentare una domanda di agevolazione, di dimostrare il possesso dei requisiti di PMI per due anni consecutivi, dall'altro alle imprese di tipo B non ci si potrà limitare a chiedere il rispetto dei limiti dimensionali nell'anno t-1, ma anche nell'anno t-2. In entrambi i casi, laddove non omogenei, si renderebbe necessario procedere indietro nel tempo, al limite fino alla data di costituzione dell'impresa!*

Come ampiamente argomentato, quindi, non vi sono, né vi potrebbero essere, punti di divergenza fra la normativa nazionale (il Decreto) e quella comunitaria (la Raccomandazione), che la prima intendeva declinare in termini compatibili con l'ordinamento giuridico nazionale al fine di semplificarne l'applicazione.

Infine, si conferma che quando si parla di chiusura dei conti, i dati di riferimento sono sempre quelli relativi all'ultimo bilancio approvato.